

Il Matrimonio nella Tradizione patristica liturgica orientale

continuazione da pag. 55 del n. 2 1972

8. Nozze successive dei vedovi.

Tutta la tradizione orientale, dai primi secoli ad oggi, ha sempre mostrato un atteggiamento di costante avversione verso le nozze successive alle prime. Ha permesso le seconde nozze, infliggendo una pena canonica; ha tollerato le terze, comminando una pena maggiore. Non ha mai, però, tollerato le quarte nozze, considerandole semplicemente come meretricio con tutte le conseguenze che ne derivano. Anche le seconde e le terze nozze hanno avuto avversari decisi e per affermarsi il diritto in loro favore si dovettero superare non lievi difficoltà.

Questo atteggiamento delle cristianità orientali può indurre qualcuno a trovare la spiegazione storica nelle influenze che avrebbero potuto lasciare le varie sette antiche, pullulate proprio in Oriente, che consideravano il matrimonio un male. Si potrebbe pensare che, combattute e vinte, queste avrebbero potuto lasciare qualche traccia nella stessa dottrina e nella prassi ortodosse. Non condividiamo questa tesi e la consideriamo senza fondamento alcuno.

Al contrario pensiamo di trovare la ragione storica dell'atteggiamento orientale in una tesi decisamente diversa e cioè nell'altissimo concetto delle nozze, elaborato dai Padri orientali, forse proprio in polemica contro coloro che consideravano il matrimonio un male.

La ragione vera è, dunque, che il matrimonio, per l'Oriente, rimane nella sfera mistica dell'unione soprannaturale. Se il matrimonio è un anti-tipo di esso, non può non conformarsi al suo tipo, al suo originale. Trat-

tandosi, però, di icone terrena, materiale di misteri soprannaturali, questa icone porta in se stessa, per sua natura, l'infermità, la caducità. E allora spetta alla Chiesa, istituzione umano-divina, di cui Cristo è il Capo, perciò mediatrice tra Dio e l'uomo, che rappresenta Dio davanti all'uomo e l'uomo davanti a Dio, manifestare con la ἀκριβεία l'esattezza dell'aspetto soprannaturale e professare questa Fede in umiltà, in atto di adorazione, perché manifestazione del divino che Dio fa a noi come Suoi figli adottivi. Nello stesso tempo, la Chiesa ha il diritto e il dovere di segnare i limiti, i confini, entro i quali l'immagine del mistero soprannaturale che essa rappresenta continui in essa a esistere (56), anche se più o meno deformata, a causa dell'infermità della materia.

Quando la Chiesa, in virtù del patrimonio dottrinale degli apostoli, dichiara che si è fuori dei confini dell'Ortodossia, ciò significa che, a suo insindacabile giudizio, l'immagine non ha più alcun rapporto con l'originale, l'impronta del quale non sopravvive più in essa. Cessa la sua particolare sacralità ed essa non è più immagine di mistero celeste. Diventa perciò azione illecita considerarla ancora tale (57).

Il matrimonio è l'immagine dell'unione soprannaturale e, proprio in quanto tale, è sacramento.

Bisogna che sia, quindi, contratto in uniformità all'originale a cui si richiama: Cristo e la Chiesa, Iddio e la SS. Vergine, Adamo ed Eva.

Forse che Cristo o la Chiesa, Iddio o la SS. Vergine, Adamo o Eva erano vedovi, già sposati precedentemente, che si risposano?

No certamente.

E allora, ecco, il vero matrimonio cristiano non può essere che monogamo: uno ad una, l'antitipo come il tipo.

Questo è veramente il « grande mistero » di cui parla l'Apostolo. È questo che fa esclamare a S. Gregorio Nazianzeno: « Se vi fossero due Cristi, vi potrebbero essere due sposi, due spose; ma se non vi è che un solo Cristo, che una sola testa della Chiesa, è necessario anche che ci sia un solo corpo; il secondo è da rigettarsi! » (58).

Questa dottrina, prima che dei Padri orientali, è dello stesso Apostolo. I Padri non hanno fatto che attuare ciò che l'Apostolo aveva detto, determinandolo entro limiti giuridici.

(56) È la dottrina dell'icona elaborata dai Padri in oriente e ufficialmente riconfermata dal VII concilio ecumenico. L'icona così intesa è possibile perché Iddio si è fatto uomo, l'Infinito diventa finito, rivestendosi della materia creata la quale, perciò, è passibile di santificazione e di trasformazione per l'energia divina.

(57) Sarebbe come il pane eucaristico deteriorato che non è più eucaristico, o come un dipinto sacro da cui si è totalmente o parzialmente cancellata l'immagine.

(58) Hom. XXXVII. Sancti Patris nostri Gregorii Theologi Opera omnia quae extant, 2 vol. Paris 1842. I. 650. (Sono riprodotte dal Migne).

È l'ἀκρίβεια di cui parlavamo sopra ma la dottrina è apostolica. « La vedova può risposarsi, se vuole, ma « sarà piu beata se rimarrà cernè » (59). Il Clero, invece, deve mirare alla perfezione, quindi non è tollerabile in esso ciò che può tollerarsi nel laico: perciò nessuno che sia sposato una seconda volta potrà essere vescovo, presbitero o diacono (60).

Evidentemente se l'Apostolo dà questa disposizione, senza possibilità di tolleranza per il clero, è segno che non considerava atto perfetto il matrimonio dei vedovi. E già dall'Apostolo la tradizione orientale fu costante.

Al secondo secolo l'apologeta Atenagora poteva scrivere: « il secondo matrimonio (dei vedovi) è un adulterio decente » (61). E scriveva questo nel capitolo in cui descrive la vita dei cristiani del suo tempo e il loro modo di pensare. Anche il filosofo Giustino testimonia la stessa cosa: « Coloro che contraggono seconde nozze secondo le leggi umane, davanti al nostro Maestro sono dei peccatori » (62).

Come si può facilmente notare da queste frasi, le seconde nozze si contraevano « secondo leggi umane » non erano, quindi, un sacramento, per molti erano, anzi, un peccato, cioè contro la legge di Dio.

Questo ideale cristiano, la monogamia, cioè, pura, trovava molti ostacoli nella società, e siccome l'Apostolo si era mostrato tollerante verso le seconde nozze dei vedovi, queste venivano accettate dalla Chiesa, sebbene entro determinati limiti. Ma non furono mai approvati coloro che le rigettavano in modo assoluto, considerando errore ogni avviso contrario.

Bisognava stabilire i limiti e questi furono presto determinati dai concili, dalla tradizione e dai Padri. Chi si risposò una seconda volta non potrà mai entrare nel clero, anche se rimane vedovo per la seconda volta.

S. Basilio, nel canone 12 dice: « I digami sono dal canone totalmente esclusi » (63). E per « canone » allude al 17 apostolico (64) che contiene questa disposizione.

Per i laici vi fu, invece, sin dall'inizio, una certa tolleranza. Furono permesse — dopo il primo matrimonio sacramento — le seconde e le terze nozze. Le quarte nozze e le successive nella spiritualità orientale e nel sub diritto canonico sono un vero atto di meretricio.

La Chiesa non benedice queste nozze in nessun caso e gli eventuali responsabili vengono considerati come usciti dal suo seno. Le Costituzioni apostoliche scrivono: « Bisogna che sappiate anche questo: la mo-

(59) I ai Cor. VII, 40.

(60) I a Tim. III, 2.

(61) PG. VI, 965.

(62) I Apol. XV, 5. PG. VI, 349 B.

(63) Il concilio di Nicea per accogliere i Cathari in seno alla Chiesa impone, tra l'altro, di accettare la comunione dei digami (canone 8).

(64) Didhalion o c. can. 12 par. 599.

na celebrata secondo la legge è santa, perché è costituita secondo la
tà di Dio. Le seconde nozze sono manifestazione disordinata contro
te di Dio, non per l'unione coniugale, ma per la menzogna (65). Le
nozze sono indice di incontinenza; al di là delle terze sono autentico
ricio e indubbia impudicizia » (66).

Trigene chiama i digami « cristiani di seconda categoria: » Chi è di-
anche se conduce una vita degna e virtuosa, non appartiene alla
di Dio, né al numero di coloro che non hanno né ruga né macchia
nché di simile. Egli appartiene alla seconda categoria, a coloro
avocano il nome del Signore e che sono salvati nel nome di Gesù
, che però non sono da lui incoronati » (67).

Diremmo che in queste frasi del celebre dottore alessandrino c'è tutto
co della dottrina nuziale dell'Oriente. L'allusione chiara all'epistola
fesini ci fa comprendere il concetto di icone che le seconde nozze non
ano avere.

Pur non essendo, però, immagine vera di Cristo, i digami hanno un
posto nella Chiesa. San Gregorio Nazianzeno ha delle frasi roventi:
primo matrimonio è norma; il secondo una concessione; il terzo anor-
; al di là di questo è per gli animali immondi, della cui malvagità
vi sono molti esempi » (68). San Basilio si occupa dell'argomento in
chi suoi scritti, soprattutto nelle lettere 188 e 199. Ammette la libertà
anno i vedovi di risposarsi, data la concessione dell'Apostolo, ed egli
tta questo stato di cose. Aggiunge che bisogna applicare le pene che
adizione imponeva ai digami. Per le seconde nozze essi vengono allon-
i dalla comunione per un anno. Per le terze nozze, per tre anni (69).
to periodo viene accompagnato da apposite penitenze, digiuni e pre-
re.

Questa disciplina vige ancora nella Chiesa orientale ed è stata confer-
ta da molti altri Concili e Padri.

Si può chiedere se le seconde e le terze nozze (70) siano per l'Oriente
sacramento.

Nell'antichità esse non venivano benedette; erano soltanto tollerate
i cristiani e certamente non erano considerate un sacramento, ma sol-
o una concessione, una tolleranza, da parte dell'Apostolo, giusto il suo
o « meglio sposarsi che bruciarsi ».

(65) Ivi, canone 17 apostolico pag. 18.

(66) Intende dire che falsifica il concetto del matrimonio e non che il rapporto del
igi sia un male.

(67) Constit. Apost. III, 2.

(68) H. G. XVII in Luc. PG LXIII, 1847 Hom XXXIX O. C. I, 650.

(69) Evidentemente possono comunicarsi in caso di malattia.

(70) Non parliamo di altre successive ancora, perché non sono ammesse.

Si tolleravano, cioè, ad evitare la fornicazione disordinata. Si ricordi la frase di Atenagora.

Il problema del sacramento si pose a Bisanzio con la legge di Leone il Sapiente che, come si è visto, stabilisce che nessun matrimonio si considera valido senza il rito liturgico della Chiesa; non solo ma l'altra legge dello stesso imperatore che non tollera unioni che non siano matrimonio legittimo (71).

La Chiesa bizantina dovette dare un riassetto anche al matrimonio dei vedovi. Si venne a stabilire, così un rito liturgico anche per le seconde nozze, ma esso differisce dal rito monogamo e differisce sostanzialmente nelle preghiere (72). Non solo, ma una disposizione del Patriarca Niceforo (73) proibisce l'imposizione delle corone nel rito dei vedovi (74). E le corone erano il segno esterno del sacramento nuziale. Esso non era, dunque, considerato un sacramento.

A noi sembra che da allora ad oggi anche in Oriente si sia stata una evoluzione sull'argomento, forse anche dal momento in cui, dietro influenza occidentale, venne determinandosi il numero dei sacramenti e il loro concetto. Comunque, oggi ancora, la questione rimane sub iudice e le opinioni sono varie. Non mancano, nei secoli passati ed oggi, coloro che negano il valore di sacramento, altri dicono il contrario. Rimane sempre punto fermo per tutti che si tratta di un rito sacro che conferisce una grazia e che solo la Chiesa può regolare, perché sempre in rapporto col vero sacramento (75).

Oggi per tutta la Chiesa orientale (come per il codice civile greco) le terze nozze legittimamente celebrate costituiscono impedimento dirimente per altre nozze successive (76).

Potrà forse interessare conoscere qualche spunto della liturgia bizantina delle seconde nozze. I due riti degli sponsali e delle corone sono fusi in uno, con preghiere come questa: « O Sovrano, Signore Dio nostro, Tu che a tutti usi misericordia e tutto prevedi, Tu che conosci i segreti degli

(71) Vedi il capitolo IV sulla natura del matrimonio.

(72) Non vogliamo dire che il problema e quindi il rito liturgico si pose soltanto dopo la novella di Leone. Forse questa fu un termine ad quem di una elaborazione teologica iniziata già da tempo. Leone fu alunno della università bizantina e avrà dato vigore con legge dello Stato a una concezione già esistente nella Chiesa.

(73) Fu Patriarca di Costantinopoli dall'806 all'829 e tornò in esilio in difesa delle sante icone.

(74) È il canone 2. Palladio (c. 1150-1160) ci dice testualmente: « Il digamo non viene benedetto con corone e viene castigato con l'espulsione dalla comunione per due anni, il trigamo per tre anni. Nei secoli passati si usava l'uso di usare corone, forse da quando s'incominciò da molti a considerarlo sacramento. Oggi le corone non sono di bori di arancio, come per le prime nozze, ma di uva di vite.

(75) Più comune è l'opinione che si tratta di sacramento.

(76) Così era prima dell'evoluzione in Russia e in tutti gli altri Stati ortodossi.

uomini e di tutti hai conoscenza, sii propizio e perdona i nostri peccati e le iniquità dei tuoi supplici. Tu, o Sovrano accogliendo i tuoi servi N.N. uniscili nell'amore scambievole, concedi ad essi la conversione del pubblicano, le lacrime della meretrice, la confessione del ladrone, affinché per mezzo della penitenza con tutto il loro cuore nella concordia e nella pace operando nei tuoi comandamenti, possano essere resi degni del tuo regno celeste . . . ». E ancora: « Signore Gesù Cristo, o Verbo di Dio che sei stato innalzato sulla croce preziosa e vivificante e hai stracciato il chirografo contro noi . . . perdona le iniquità dei tuoi servi che non avendo potuto sopportare il calore e il peso della giornata e la febbre della carne, convengono ad una seconda comunione di matrimonio, come tu hai stabilito per bocca del vaso di elezione, Paolo l'Apostolo, che ha detto per noi miseri: meglio sposarsi nel Signore che bruciare. Tu che sei buono e misericordioso per l'uomo, abbi pietà e perdona, sii propizio, dimenticati e rimetti i debiti nostri, perché hai preso sulle tue spalle le nostre infermità. Nessuno è, infatti, senza peccato, anche se la sua vita è di un solo giorno e nessuno è senza macchia . . . » (77).

Come si manifesta chiaramente è un tipico rito di penitenza. Esso non si svolge mai nella liturgia eucaristica, prima o subito dopo (78). Agli sposi è vietato fare la comunione, dalla quale rimarranno esclusi per uno o tre anni. Al sacerdote celebrante è vietato mangiare a mensa con essi. Nel rito bizantino, inoltre, non si permetteva il matrimonio ai vedovi che avessero superato un determinato limite di età (79).

2. Impedimenti matrimoniali.

La Chiesa ha il diritto di determinare i limiti entro i quali le nozze che si contraggono sono veramente conformi alla volontà e alla legge di Dio.

Nello Stato bizantino non esisteva, dopo il X secolo alcuna differenza tra le leggi matrimoniali civili e le leggi canoniche, in quanto lo Stato aveva pian piano accettato tutto il punto di vista della Chiesa (80).

E oggi in uno Stato ortodosso, che continua la tradizione bizantina,

(77) Cf. il Rituale (Eucologion) bizantino. Rito delle nozze dei digami.

(78) Generalmente ha luogo nelle ore vespertine, dopo il tramonto. Ma non vi è obbligo per l'ora. Purché non si celebri con la Messa.

(79) Alcuni dicono dopo i quarant'anni. Oggi si è più larghi e viene lasciato, in parte, alla discrezione del vescovo.

(80) A cuneir unificazione dei codici canonico e civile — per le leggi matrimoniali — si giunse col tempo. Ancora sotto Giustiniano nonostante la religiosità del monarca, le due erano separate.

gli stessi impedimenti e le medesime condizioni per un matrimonio valido sono nelle leggi canoniche e nel codice civile. Così in Grecia (81).

La prima condizione basilare per un matrimonio valido è la differenza di sesso. Questa non viene nemmeno enumerata tra le condizioni, perché è evidente da se stessa. Le altre condizioni si dividono in positive e negative (82).

I greci chiamano condizioni positive quelle la cui mancanza rende il matrimonio invalido, ma la cui invalidità può essere sanata automaticamente con atto successivo.

Le condizioni negative, invece, sono quelle che impediscono la celebrazione del matrimonio e comprendono gli impedimenti dirimenti e quelli impedienti del diritto occidentale.

Condizioni positive sono queste: 1) Età matura, 2) libero consenso, 3) capacità di intendere, 4) consenso del genitore o del procuratore (83).

ETÀ: L'età valida per il matrimonio non è stata sempre la stessa in Oriente. Oggi in Grecia si richiedono 18 anni per l'uomo e 14 per la donna. La mancanza di età rende invalido il matrimonio, ma l'invalidità si sana automaticamente se al momento in cui si raggiunge l'età canonica continua regolare la convivenza tra i coniugi.

CONSENSO: oggi deve essere dato da entrambi gli sposi davanti al sacerdote celebrante e quindi personalmente, rimanendo vietata la procura (84). Se manca l'espressione di questo consenso, il matrimonio è invalido, ma questa invalidità si sana non appena il consenso sarà espresso nelle forme volute dalla legge e senza, evidentemente, rinnovare la celebrazione del rito nuziale.

CAPACITÀ DI CONTRARRE: devono gli sposi essere in grado di sapere e comprendere ciò che fanno e di non trovarsi in stato di interdizione. Anche qui il matrimonio è invalido ma è successivamente sanabile, non appena l'impedimento sarà tolto.

CONSENSO DEL GENITORE o di chi ne fa le veci, necessario per i minori (85). La mancanza di questo rende invalido il matrimonio, ma

(81) Lo Stato accetta sostanzialmente le leggi canoniche, riconoscendo che il matrimonio è un affare religioso, perciò di sola competenza della Chiesa. Questa lascia regolare dallo Stato alcuni elementi marginali circa i rapporti dei coniugi con la società civile.

(82) Usiamo la terminologia, l'elenco e le divisioni del diritto orientale, particolarmente del diritto ecclesiastico greco.

(83) Anastasiu Hristofilopulu: *Ellinikon Ekkl. Dikeon* Atene, 1965, pp. 238-243. — Giorgio Bali: *Ikojeniakon Dikeon*, Atene, 1961, pp. 20-39.

(84) Tanto meno è possibile una procura per l'Incoronazione. Oggi per il consenso si usa una formula consacrata dall'uso equivalente a quella usata in Italia e, generalmente, si richiede prima del rito nuziale da parte del sacerdote celebrante.

(85) S'intende rispettivamente dopo i 14 e i 18 e fino all'età maggiore. Se vi fosse opposizione, la questione sarà rimessa al tribunale che darà la sentenza, sentite le parti.

potrà essere reso valido appena questo sarà dato. Anche per i maggiorenni la Chiesa chiede l'approvazione dei genitori perché dice la liturgia: « le benedizioni dei genitori rendono stabili le fondamenta d'una casa ». Se questo, però, manca, il matrimonio è valido.

Impedimenti impedienti

IMPEDIMENTI IMPEDIENTI: In Grecia, oggi, è uno solo: la donna vedova non può contrarre nuovo matrimonio senza che siano trascorsi dieci mesi da quando il precedente è stato sciolto. Cessa l'impedimento se nel frattempo la donna avrà partorito. Comunque, l'impedimento è solo impediente e, se celebrato, il matrimonio sarebbe valido.

Impedimenti dirimenti

1) *DISPARITÀ DI CULTO:* Non può esistere un matrimonio tra un battezzato e un non battezzato. Il principio in Grecia è valido non solo come legge della Chiesa, ma anche come legge dello Stato greco. Né vi è possibilità di alcuna dispensa da parte di qualsivoglia autorità religiosa o civile; perché un simile matrimonio si oppone non solo al concetto soprannaturale di esso, ma anche ai principi etici secondo la definizione che del matrimonio è stato dato, non potendo un simile matrimonio costituire l'unità che si richiede tra i coniugi.

La Chiesa orientale tollerò nei primi secoli questi matrimoni, nella speranza di convertire la parte infedele. Ma con i secoli è venuta nella determinazione oggi vigente (86).

2) *VINCOLO:* È nullo il matrimonio celebrato, esistente ancora valido un precedente matrimonio. E anche se questo fosse invalido, prima che la competente autorità abbia dichiarato l'invalidità. Evidentemente, in questo caso, il rito religioso che fosse stato fatto deve ritenersi non fatto, dovrà quindi essere rifatto alla convalida. In questo caso di divorziati che contraessero nuovamente matrimonio tra loro, non si celebra il rito nuziale ma solo alcune preghiere tolte dal rito dei digami.

3) *PRECEDENTE TERZO MATRIMONIO:* Trattando il matrimonio dei vedovi, abbiamo visto come la Chiesa orientale concede sol-

(86) In conformità delle prescrizioni dell'Apostolo « Non contraete gioghi con gli infedeli. Quale partecipazione comune vi può essere tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione tra la luce e la tenebra? Quale accordo tra Cristo e Belial? Quale rapporto tra il fedele e l'infedele? » I ai Cor VII 39, e II ai Cor VI 14. Cf anche il *Nomocanone di Fozio* 12-13 in Ralli-Pouli o.c. I, 271.

tanto le seconde e le terze nozze (87). Le quarte sono del tutto nulle, perché mancano le condizioni di una loro celebrazione. Essendo il matrimonio un rapporto tra Dio e l'uomo, secondo il punto di vista orientale, nelle quarte nozze non si ravvisa più la presenza di Dio, la presenza, cioè, del matrimonio soprannaturale, perché esso non può esistere tra cristiani. Anche lo Stato greco accoglie questo impedimento dirimente, perché è Stato cristiano.

4) *PARENTELA IN GENERE*. Per consanguineità in linea retta il matrimonio è proibito in qualsiasi grado (88). In linea collaterale il matrimonio è nullo fino al IV grado (corrispondente al VI grado nel computo occidentale) (89). Per affinità, in qualsiasi grado in linea retta. In linea collaterale fino al terzo grado (IV grado del diritto occidentale) (90).

Un consanguineo di uno dei due coniugi con un consanguineo dell'altro è impedito fino al secondo grado (il terzo dell'Occidente). Perciò due fratelli non possono sposare due sorelle; né un fratello e una sorella sposano una sorella e un fratello. In questo caso, però, il vescovo può autorizzare il matrimonio se i due matrimoni avvengono contemporaneamente; in caso contrario non c'è luogo a dispensa.

Per parentela spirituale è nullo il matrimonio tra il padrino e la sua figlia spirituale, tra il padrino e la madre della figlia spirituale. L'impedimento ha valore civilmente nello Stato greco; sotto l'impero bizantino questa parentela era assai più vasta come impedimento (91).

5) *ADOZIONE*: L'adozione avviene sempre con rito sacro celebrato da un sacerdote. È nullo il matrimonio tra l'adottatore e i suoi discendenti con l'adottato. L'impedimento perdura anche se l'adozione è sciolta. È anche nullo il matrimonio tra un uomo e una donna adottati da una stessa persona, perché discendenti dallo stesso ramo e tra loro sono fratelli e sorelle (92).

6) *PROCURA*: È nullo il matrimonio tra il procuratore o i suoi discendenti, con la persona di cui ha cura, in quanto dura questo rapporto.

7) *ADULTERIO*: È nullo il matrimonio tra due persone condan-

(87) Alludiamo, evidentemente, ai vedovi.

(88) Il Pidhalion ed.c. offre una dettagliata spiegazione degli impedimenti di consanguineità, affinità, parentela spirituale e di adozione nelle pagine 739-755.

(89) I gradi vengono computati diversamente. Cf. Pidhalion l.c.

(90) Un uomo o una donna vedovi non possono sposare il proprio cognato o cognata, nemmeno con dispensa che, nel caso, non esiste. Lo stesso dicasi dei cugini primi.

(91) Pidhalion o.c. pp. 752-55.

(92) Ivi, pag. 755.

nate per adulterio tra loro. La condanna deve esistere già all'atto del matrimonio. Se venisse dopo il matrimonio sarebbe valido.

8) *ORDINE SACRO*. È nullo il matrimonio contratto da persona ordinata in sacris di qualsiasi grado (vescovo, sacerdote, diacono, suddiacono). L'ecclesiastico potrebbe contrarre matrimonio dopo che la competente autorità ecclesiastica lo avesse ridotto allo stato laicale, degradandolo dal suo grado. Per legittima autorità ecclesiastica intendiamo il Vescovo o il Sinodo. Prima di tale sentenza, il suo matrimonio sarebbe nullo anche davanti alle leggi dello Stato.

Nulla è anche (e a maggior ragione) il matrimonio contratto da persona che ha emesso professione religiosa con voto di castità (93). Anche per la legge civile. In questo caso nessuna autorità sulla terra né ecclesiale né civile può autorizzare il religioso al matrimonio, perché egli ha già contratto le nozze soprannaturali con Dio e non si torna indietro. Il matrimonio terreno è soltanto immagine di esso. Non si può lasciare la realtà per l'immagine. Il monaco che facesse ciò è reo di adulterio e di apostasia, con tutte le conseguenze.

FORMA DEL MATRIMONIO

Il matrimonio deve essere celebrato secondo la forma liturgica dell'Euclologio (Rituale) Bizantino.

Senza il rito liturgico, come abbiamo detto, il matrimonio non sussiste. Evidentemente questa legge, per la Chiesa come per lo Stato greco, non può riferirsi che ai fedeli della Chiesa Ortodossa.

Il rito deve essere celebrato da un sacerdote validamente ordinato e che non trovasi sotto pene canoniche (94). Un matrimonio celebrato davanti a un sacerdote non validamente ordinato o non riconosciuto tale dalla legittima autorità ecclesiastica sarebbe nullo anche civilmente.

Non è necessario che sia il parroco o il vescovo proprio, perché il matrimonio non comporta alcun atto di giurisdizione. Ogni presbitero o vescovo, validamente ordinati, possono trasmettere la Grazia, provenendo questo dal loro Ordine sacro. Non occorre, quindi, alcuna delega, se operano fuori del loro territorio. Va da sé che nessun ecclesiastico deve fare questo senza il nulla osta dell'autorità canonica locale, per il buon ordine della Chiesa, ma se lo facessero il matrimonio sarebbe valido, salvo poi (il celebrante) a subire le pene canoniche per atto illecito.

93) Codice civile greco art. 1364. Conc. di Calcedonia can. 16 e Rail. Pont. II 256.

94) Codice civile greco art. 1367.

MATRIMONIO MIXTAE RELIGIONIS Il matrimonio tra un cristiano ortodosso e un cristiano di altra confessione è permesso, ma ad *validitatem* si richiede sempre il rito nuziale bizantino della Chiesa Ortodossa anche per la legge civile. Nessuna legge impedisce che prima o dopo si celebri il rito anche nella chiesa e davanti al ministro della confessione a cui appartiene il secondo coniuge. Per rispetto della libertà di coscienza. Questo soprattutto per rispetto verso il coniuge cattolico che, accettando il matrimonio sacramento come gli ortodossi richiede forma e condizioni diverse ad *validitatem*.

Se entrambi i coniugi appartengono a religione cristiana non ortodossa, oppure a religione non cristiana (maomettani, buddisti, ebrei ecc.) la legge greca civile impone il rito nella rispettiva religione ad *validitatem*, non esistendo in Grecia un « matrimonio civile », giusto come abbiamo più volte ripetuto che il matrimonio è sempre un rapporto tra Dio e l'uomo, quindi un affare religioso, anche quando non è sacramento (95).

Non facciamo alcun cenno, tra gli impedimenti impedienti, di alcune disposizioni religiose, come il tempo proibito delle quaresime e settimana pasquale, i giorni delle grandi festività — dalla sera precedente — ecc. perché, richiedendosi ad *validitatem* il matrimonio religioso, va da sé che la Chiesa non permette la celebrazione in detti tempi (96).

IMPEDIMENTO DI IMPOTENZA

La Chiesa orientale e quindi anche lo Stato greco, non considerano l'impotenza, anche antecedente di qualsiasi forma, conosciuta o nascosta, come impedimento. Il matrimonio è soprattutto unione di anime, come dice S. Basilio, e comunicazione reciproca; l'unione fisica non è essenziale, perciò il matrimonio può esistere anche se uno di essi o entrambi sono impotenti all'unione fisica. Se questa è per antecedente, in uno dei due, ed è rimasta nascosta all'altro, quest'ultimo ha il diritto di chiedere il divorzio, non potendo essere costretto a privarsi dell'atto coniugale fisico permesso dal Signore (97).

Giuseppe Ferrari

(95) Ivi art. 1371. S. 1.° «... e in quanto quella religione accetta come azione sacra il matrimonio, in caso diverso niente da fare. In ogni caso gli impedimenti valgono per tutti quelli del codice civile e cioè della Chiesa Ortodossa. Un'eccezione si fa per le minoranze turche a norma del Trattato di Losanna del 14/1914 art. 4 e che osservano la legge musulmana.

(96) Comunque, se un sacerdote lo celebrasse in tempo vietato il matrimonio sarebbe valido.

(97) G. Balì o.c. pag. 22